

SENT. 552/14
R.G. 940/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 940/2013 R.G.L.-

promossa da:

FIOM CGIL NAZIONALE Appellante e appellata incidentale
Avv.ti Sbarra - Guarini - Martino - Poli

C O N T R O

CNH INDUSTRIAL N.V. (società che ha incorporato la **FIAT INDUSTRIAL S.p.A.**) Appellata e appellante incidentale
Avv.ti De Luca Tamajo - Dondi - Amendolito - Favalli - Dirutigliano - Ropolo

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale,

dichiara l'antisindacalità della condotta della Fiat Industrial s.p.a. consistita nell'essersi ingerita nella designazione dei componenti italiani della Delegazione Speciale di Negoziazione di cui all'art. 6 D.Lgs. 74/2002 pretendendo la sostituzione del componente appartenente alla Fiom con un membro appartenente ad altra organizzazione sindacale;

dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande;

condanna la CNH Industrial N.V. a rimborsare alla Fiom le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 4.000,00, oltre Iva e Cpa, oltre a rimborsarle quanto dovuto a titolo di contributo unificato;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico della CNH Industrial N.V., di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.

Così deciso all'udienza del 7.5.2014

Il Presidente

